

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia



N. 09 Reg.Ord.

li, 12 APR 2011

A tutta la cittadinanza
del Comune di
GARDONE RIVIERA

Al Prefetto
BRESCIA

All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Comando Polizia Locale
All'Ufficio Tributi
SEDE

OGGETTO: Distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario.

IL SINDACO

PRESO ATTO che tra le forme di pubblicità, una delle più diffuse è quella della distribuzione di volantini e depliant, che ha lo scopo di far giungere all'utente finale un messaggio che può avere finalità commerciale o divulgativa;

Che sempre più frequentemente tale attività viene svolta generando di fatto situazioni di degrado a seguito dell'indiscriminato abbandono di volantini sulle soglie di ingresso dei fabbricati, nonché sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli spazi dei veicoli o direttamente sulla pubblica via;

Che tali comportamenti contribuiscono ad aumentare in modo rilevante la quantità di carta e cartacce, ovvero di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o d'uso pubblico, con conseguente nocumento per l'immagine ed il decoro del paese;

RITENUTO opportuno e necessario perseguire, in modo più rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una politica di tutela ambientale e di decoro urbano compromessa dallo svolazzare sudicio di materiale pubblicitario;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rassicurazione della collettività intervenendo con un provvedimento atto a fronteggiare le situazioni sopra descritte;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e raccolta dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 265/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/1981 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

ORDINA

Art. 1) Sono vietati su tutto il territorio comunale, il lancio, l'apposizione e l'abbandono di materiale pubblicitario, volantini, depliant, cataloghi, opuscoli o altro materiale pubblicitario: in terra, nelle fessure delle porte, portoni e cancelli, sulle soglie di ingressi dei fabbricati, sugli usci e negli androni esterni delle abitazioni private, sul vetro parabrezza lunotto delle autovetture, su panchine, pali della segnaletica e dell'illuminazione o qualsiasi supporto o struttura non autorizzati;

Art. 2) La distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari e qualsiasi altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali;

Art. 3) I soggetti committenti la distribuzione del materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto;

Art. 4) Il committente l'attività di volantinaggio, individuato nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzato ovvero nel soggetto incaricato della realizzazione e/o distribuzione del prodotto pubblicitario, è obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, qualora identificato, al pagamento della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Art. 5) Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie la pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetto, salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per le aziende commissionarie, società incaricate alla distribuzione e/o altre persone giuridiche: da € 250,00 ad € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi,
- b) per la persona che li diffonde: da € 50,00 ad € 300,00 oltre alle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Nel caso di reiterazione dell'illecito amministrativo la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

DISPONE

- A. La distribuzione di volantini è autorizzata, nel rispetto delle predette disposizioni e divieti, dall'Ufficio Tributi, quale ufficio competente per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, previa comunicazione almeno un giorno prima dell'inizio della distribuzione, dei tempi e dei luoghi, del committente e dell'incaricato, assieme all'attestato del pagamento dell'imposta prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- B. Il Sindaco può, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, concedere deroghe al Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti gestori di servizi pubblici o altri soggetti privati, per effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza in occasione di:
 - manifestazioni e iniziative politiche, sindacali;
 - manifestazioni e iniziative religiose, assistenziali e celebrative;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- fiere, sagre e mercati locali;
 - comunicazioni inerenti servizi pubblici.
- C. Per ottenere tale autorizzazione deve essere presentata apposita domanda almeno tre giorni prima. Potrà essere distribuito il materiale autorizzato nell'ambito dei luoghi e tempi autorizzati. Gli organizzatori sono obbligati a non disperdere il materiale e a raccogliere quello rifiutato o gettato dagli utenti/cittadini.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di volantinaggio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata presso l'albo pretorio online del Comune,
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale,
- inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comune.gardoneriviera.bs.it.

IL SINDACO
(Andréa Cipani)
Andréa Cipani

